

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);	VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793) 3
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);	RIZ ROLAND, Presidente 3, 4, 5, 6, 7
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);	VIOLANTE LUCIANO, Presidente 6, 7, 8 10, 11, 12, 13
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);	CASINI CARLO 7, 8, 12
ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);	CIFARELLI MICHELE 8, 11
	FELISETTI LUIGI DINO 5, 10, 12
	GARGANI GIUSEPPE 9, 12
	MACALUSO ANTONINO 12
	MACIS FRANCESCO 3, 4, 7, 9, 10, 13
	MARTINAZZOLI FERMO MINO, Ministro di grazia e giustizia 9, 11
	PONTELLO CLAUDIO, Relatore 3, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13
	RIZZO ALDO 6, 7, 9, 11, 12
	SPADACCIA GIANFRANCO 12

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed

altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva proceduto nell'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2844 scelto come testo-base.

Avverto che alcuni commissari mi hanno fatto presente l'opportunità che non venga richiesta, com'è avvenuto nella seduta di ieri, la deroga alla Presidenza della Camera a riunirsi anche in concomitanza con i lavori dell'aula per una materia di così grande rilievo quale quella dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che l'osservazione fatta da alcuni membri della Commissione sia quanto mai opportuna, anche se francamente non sono stato in grado — di certo a causa della mia disattenzione — di apprezzare il particolare contributo in Aula dei colleghi assenti. Tuttavia, si tratta indubbiamente di una questione che merita di essere attentamente valutata, quanto meno per l'importanza del provvedimento.

Indubbiamente, però, questa Commissione ha il compito di varare la normativa al suo esame innanzitutto disponendo della massima calma e del tempo necessario per riflettere (quindi, senza essere sottoposti alle continue pressioni provenienti dai lavori d'aula), e poi tale approvazione dovrebbe avvenire in tempi accettabili, cosa che francamente non vedo come sia realizzabile, visto che gli spazi a nostra disposizione per lavorare sono sempre più esigui.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore. Nel dichiararmi assolutamente d'accordo sulla opportunità di procedere rapidamente nella discussione dei provvedimenti, desidero

far presente che la prossima settimana la Camera sarà chiusa per lo svolgimento del congresso di democrazia proletaria e che in quella successiva, per improcrastinabili motivi personali, non mi sarà possibile intervenire ai lavori della Commissione.

FRANCESCO MACIS. Proprio per venire incontro alle esigenze del relatore, si potrebbe lavorare nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Il periodo dei congressi deve essere rispettato.

FRANCESCO MACIS. Se dunque la settimana prossima non è praticabile per rispetto nei confronti dei colleghi del gruppo di democrazia proletaria, e se nella settimana successiva il relatore non può garantire la sua presenza per impegni irrinunciabili, credo che l'unica data fissabile sia quella del 6 maggio.

PRESIDENTE. Stando così le cose, avverto conclusivamente che la Commissione si riunirà sulla materia nei giorni di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio con tre sedute giornaliere rispettivamente alle 10, alle 15 e alle 20; se sarà necessario, mi riservo di convocare eventualmente la Commissione anche nella giornata di venerdì 9.

FRANCESCO MACIS. Ribadisco, in ogni caso, l'opportunità di utilizzare anche la seduta di venerdì 9 maggio.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2844, assunto quale testo-base.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati alcuni emendamenti a tale articolo e che restano ancora da esaminare i seguenti emendamenti riferiti allo stesso:

All'articolo 1 aggiungere in fine il seguente comma:

« Si applica la reclusione da tre mesi a tre anni quando il colpevole ha agito

al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa dopo l'uso è stata immediatamente restituita o quando l'appropriazione di cui al primo comma è effettuata su denaro o cosa mobile di particolare modico valore ».

1. 5.

IL RELATORE.

All'emendamento 1. 5, dopo le parole: « uso momentaneo della cosa », aggiungere le seguenti: « non fungibile »

0. 1. 5. 2.

RIZ.

All'emendamento 1. 5, dopo le parole: « dopo l'uso », aggiungere la seguente: « spontaneamente ».

0. 1. 5. 4.

RIZZO.

All'emendamento 1. 5, sostituire le parole: « particolare modico » con la seguente: « tenue ».

0. 1. 5. 3.

RIZ.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti o in applicazione dell'articolo 56 viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea ».

1. 6.

ONORATO, MANNUZZU.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non di meno,

se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a due anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

1. 7.

MACIS, VIOLANTE, RIZZO.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena diminuita fino ad un terzo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizi il possesso o comunque la disponibilità di danaro o altra cosa mobile specificamente vincolata per legge o per atto di altro ente pubblico al perseguimento di una determinata finalità, la distrae per il conseguimento di un fine pubblico diverso ».

1. 9.

MACIS, RIZZO, VIOLANTE.

Avverto che i deputati Nicotra e Gargani hanno dichiarato di rinunciare al loro subemendamento 0. 1. 5. 1 già presentato nella seduta del 16 aprile giudicandolo di fatto ricompreso nella formulazione dell'emendamento 1. 5 del relatore.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore aveva manifestato l'intenzione di ripristinare la originaria formulazione del suo emendamento 1. 5.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Lo confermo, signor presidente.

Il mio emendamento 1. 5 recita pertanto in questo modo:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Si applica la reclusione da tre mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa dopo l'uso è stata immediatamente restituita ».

In pratica, l'emendamento termina con le parole « immediatamente restituita », sopprimendosi conseguentemente le altre.

LUIGI DINO FELISETTI. Quando parliamo di « cosa », intendiamo escludere il denaro ?

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Certamente, vogliamo escludere il denaro. Fra l'altro, è stato presentato da parte del presidente un emendamento in tal senso.

LUIGI DINO FELISETTI. Se un individuo si impadronisce di un aereo, va in giro per il mondo e poi lo restituisce, commette un reato che può rientrare nella fattispecie del peculato d'uso ?

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento si spieghi da solo. Non credo che si possa riferire ad una ipotesi come quella di cui parla ora l'onorevole Felisetti, anche perché in tale caso, evidentemente, si sarebbe in presenza di più gravi reati.

Confermo comunque di voler modificare il mio emendamento 1. 5 nel senso che lo stesso termini con le parole « immediatamente restituito » con conseguente soppressione della parte restante.

PRESIDENTE. Preciso che con il mio subemendamento 0. 1. 5. 2 ho ritenuto opportuno aggiungere, dopo l'espressione « l'uso momentaneo della cosa », le parole « non fungibile », evitando con questa formulazione ogni equivoco.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento 0. 1. 5. 2 presentato dal presidente.

PRESIDENTE. Preciso ancora che ho altresì presentato il subemendamento 0. 1. 5. 3 con cui propongo di sostituire le parole: « particolarmente modico » con la parola: « tenue », secondo la terminologia usata dal nostro codice.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Avverto il presidente che il subemendamento 0. 1. 5. 3 si riferisce alla parte del mio emendamento 1. 5 a cui ho testé dichiarato di rinunciare.

PRESIDENTE. In tal caso, il subemendamento 0. 1. 5. 3 da me presentato è precluso.

ALDO RIZZO. Faccio mio l'emendamento 1. 5 nella precedente formulazione, integrata dal subemendamento 0. 1. 5. 3.

Dichiaro, invece, di ritirare il mio subemendamento 0. 1. 5. 4.

PRESIDENTE. Ritorniamo all'esame del mio subemendamento 0. 1. 5. 2.

LUCIANO VIOLANTE. Il collega Felisetti ha posto una questione sulla quale vorrei che la Commissione riflettesse: quando parliamo di uso momentaneo, ci riferiamo ad una cosa di qualsiasi valore, quindi anche ad un aeroplano?

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. È stato chiarito che in tal caso ci si troverebbe di fronte ad altri e più gravi reati.

Porre tale questione mi sembra un « bizantinismo ».

LUCIANO VIOLANTE. Non si tratta di « bizantinismi »! Dal relatore mi aspetterei una maggiore precisione sulle questioni che affrontiamo! Ieri, a seguito di una situazione non particolarmente chiara, abbiamo approvato una norma sulla quale forse sarebbe stato meglio riflettere. In questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione analoga.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che stiamo parlando del subemendamento 0. 1. 5. 2. Il Governo è favorevole a questa modifica.

LUCIANO VIOLANTE. Io ho chiesto alcune precisazioni sul carattere di fungibilità e momentaneità dell'uso della cosa. Poiché siamo in sede legislativa e poiché le nostre discussioni sono riportate negli atti parlamentari, queste possono essere utili al fine di interpretare la norma. Ritengo pertanto che prima di deliberare sul subemendamento 0. 1. 5. 2 sia utile chiarire il pensiero della Commissione sull'intera materia. Il concetto di « cosa non fungibile » è strettamente connesso a quello di momentaneità dell'uso.

Il voto che esprimiamo esige un chiarimento relativamente al contesto in cui si colloca il subemendamento. In altri termini, che cosa si intende per uso momentaneo? Il furto d'uso è inteso dalla giurisprudenza come sottrazione che duri un lasso di tempo molto ridotto: è a questo che pensiamo?

PRESIDENTE. In materia la giurisprudenza è costante.

LUCIANO VIOLANTE. Non è soltanto la restituzione che qualifica il peculato d'uso: occorre introdurre un concetto di temporaneità che incida sulla durata dell'uso.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Non intendo sottrarmi certamente ad un esame e ad una valutazione di una formula che meglio rappresenti il carattere di assoluta momentaneità.

PRESIDENTE. La terminologia di cui all'articolo 626 del codice penale è stata oggetto di una dottrina e di una giurisprudenza che sono ormai consolidate: se andiamo a mutare i concetti di « uso momentaneo » e di « cosa non fungibile » il tutto diventa problematico.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con le osservazioni avanzate dai colleghi e ritengo che, in linea di principio, sia innanzitutto necessario che noi adottiamo una terminologia coerente con quella del codice penale.

Quanto mai opportuno mi sembra il riferimento all'articolo 626 del codice penale concernente il furto d'uso, tant'è che ho ritirato il mio subemendamento 0. 1. 5. 4 con il quale chiedevo di aggiungere l'avverbio « spontaneamente ». Infatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, si ritiene che la spontaneità sia insita nel concetto di restituzione immediata della cosa. In tal modo, si eviterà anche che il codice penale contenga una diversa terminologia tra questo articolo e l'articolo 626.

Quanto al subemendamento del presidente tendente ad aggiungere la specifica-

zione che la cosa di cui si fa un uso momentaneo deve essere « non fungibile », dichiarato di concordare su di esso.

In merito alle preoccupazioni sollevate dall'onorevole Violante relativamente al fatto che in teoria con la formulazione proposta si prevederebbe un'attenuazione di pena per fatti che comunque possono destare un certo allarme come, ad esempio, l'uso momentaneo di un aereo, vorrei far presente che, in tali ipotesi, subentrano altre fattispecie penali di più corposo spessore.

Propongo, infine, di aggiungere, dopo le parole: « uso momentaneo della cosa », le seguenti: « di non rilevante valore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo presenta pertanto il seguente subemendamento all'emendamento 1. 5:

Aggiungere, dopo le parole: « uso momentaneo della cosa », le seguenti: « di non rilevante valore ».

0. 1. 5. 5.

CARLO CASINI. Desidero precisare che a mio avviso le parole « non fungibile » sono pleonastiche, perché il termine « cosa » ricomprende solo cose non fungibili. L'unica eccezione è quella dell'appropriazione *ad pompam*, quando, cioè, per far finta di essere milionari, ci si mette in tasca un pacco di banconote e poi le si rimette a posto il giorno dopo senza averle minimamente intaccate.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Le stesse banconote possono servire per fare una truffa.

CARLO CASINI. Mi asterrò sul subemendamento del presidente. Tuttavia, sottolineo che l'articolo 626 del codice penale, che contiene norma analoga per il furto d'uso, riguardo alla cosa, non specifica in alcun modo che essa debba essere « non fungibile », in quanto la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso anzidetto.

ALDO RIZZO. Ritengo che, se si lascia agli atti l'interpretazione autentica della

norma, nel senso che il termine « cosa » individua implicitamente il concetto della non fungibilità della stessa, si potrebbe anche ritirare il subemendamento.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Nel concordare con il collega Casini sulle precisazioni d'ordine generale che ha testé fornito, rilevo che effettivamente il presidente potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ritirare il proprio subemendamento.

PRESIDENTE. Per facilitare il rapido svolgimento dei nostri lavori e pur restando del parere che sarebbe opportuno mantenere il richiamo alla non fungibilità della cosa, ritiro il mio subemendamento 0. 1. 5. 2.

FRANCESCO MACIS. Visto che il presidente ha ritirato il suo subemendamento, ritengo opportuno che, dopo le parole: « uso momentaneo della cosa », si aggiungano le altre: « non fungibile di modico valore ». In sostanza, cioè, faccio mio il subemendamento testé ritirato dal presidente e propongo di aggiungervi un'ulteriore specificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Macis ha pertanto presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 5:

Aggiungere, dopo le parole: « uso momentaneo della cosa », le seguenti: « non fungibile di modico valore ».

0. 1. 5. 6.

LUCIANO VIOLANTE. Inserire il concetto di « modico valore » serve a determinare la fattispecie del peculato d'uso che è cosa diversa da quella del furto d'uso. Nel caso al nostro esame, infatti, ci si trova di fronte ad un pubblico funzionario che ha dei doveri precisi, per cui equiparare puramente e semplicemente l'ipotesi di furto d'uso a quella di peculato d'uso ci sembra non corretto.

Recepiamo l'esigenza segnalata dal relatore, come dimostrato dal fatto che nel

nostro progetto di legge avevamo inserito il peculato d'uso come attenuazione di pena. Onde evitare equivoci, ritengo sia utile recepire l'emendamento Riz in ordine all'infungibilità della cosa; tale specificazione serve, infatti, ad escludere il denaro, che è cosa mobile. D'altra parte, inserire l'espressione « di modico valore » vale a limitare l'operatività di questa forma attenuata di peculato all'ipotesi in cui non si registri un danno rilevante nei confronti della pubblica amministrazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

LUCIANO VIOLANTE

MICHELE CIFARELLI. Poiché siamo in prossimità di una votazione, ritengo di dover esprimere il mio orientamento: dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'uso dell'espressione « cosa non fungibile » e di nutrire non poche perplessità e preoccupazioni in ordine alla precisazione « di modico valore ».

Chiedo, quindi, che il subemendamento 0. 1. 5. 6 dell'onorevole Macis sia votato per parti separate, nel senso di votare prima l'aggiunta delle parole « non fungibile », e successivamente quella delle parole « di modico valore ».

CARLO CASINI. Sarei contrario alla previsione del valore lieve come condizione di questa ipotesi di reato, mentre mi trova più convinto quanto propone l'onorevole Rizzo circa l'introduzione dell'espressione « di non rilevante valore »; desidererei, comunque, riflettere ancora su questa proposta di modifica.

Mi permetto di insistere sulla questione attinente alla specificazione « cosa non fungibile ». Circa il significato di tale espressione, vorrei far osservare che la ragione per cui la norma di cui all'articolo 626 del codice penale non vede scritto « cosa mobile non fungibile » non va ricercata nel fatto che cosa è solo quella non fungibile, bensì nella circostanza per cui la cosa fungibile per sua natura non può essere oggetto di appropriazione

temporanea, ma necessariamente di appropriazione definitiva, dal momento che la sua utilizzazione consiste nel consumo. L'unica ipotesi in cui la cosa fungibile può essere utilizzata con una finalità diversa dal consumo consiste nella sottrazione *ad pompam*; tale caso può essere, comunque, esplicitamente considerato.

Secondo la formulazione da voi suggerita la pena viene ridotta da cinque a tre anni quando, dopo essersi impossessati della cosa non fungibile e di non rilevante entità per farne un uso momentaneo, questa viene immediatamente restituita. Supponiamo che io mi appropri di un biglietto da 10 mila lire per restituirlo il giorno dopo — magari perché si tratta di una nuova banconota che voglio far vedere agli amici — oppure di un timbro, che intendo utilizzare per apporlo su un documento (verrebbe in tal caso commesso altro tipo di reato). Se il timbro costituisce evidentemente cosa non fungibile e, quindi, si attua un'effettiva diminuzione di pena, la sottrazione del biglietto da 10 mila lire comporta una situazione molto diversa.

A mio avviso, l'inserimento dell'espressione « non fungibile » si traduce in un linguaggio ridondante, con il quale, aggiungendo una specificazione implicita, si introduce il rischio di una pena molto severa in casi limitatissimi.

PRESIDENTE. La presentazione dell'emendamento con il quale si propone di aggiungere le parole « non fungibile » nasce dalla necessità di eliminare dalla previsione la sottrazione del denaro. Di fronte a una tale situazione, possiamo trovare una formulazione che escluda il concetto del denaro — quando si parla di cosa, infatti, si fa anche riferimento a quest'ultimo — oppure si deve accedere al concetto di cosa non fungibile, che indubbiamente presenta alcune difficoltà.

Chiedo, dunque, al ministro, al relatore e ai colleghi se è possibile trovare una formulazione con la quale si escluda la operatività del peculato d'uso nei confronti del denaro.

FRANCESCO MACIS. L'osservazione dell'onorevole Casini in ordine all'eventuale introduzione di un pleonasma ha un suo fondamento nel caso in cui non si aggiunga l'espressione « di non rilevante entità », che dà un senso alle parole precedenti.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Si tratta di concetti diversi.

ALDO RIZZO. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'introduzione dell'espressione « cosa mobile diversa dal denaro ». Sarei, tuttavia, contrario, in base alla considerazione che in tal modo verrebbe utilizzata una terminologia diversa rispetto alla formulazione contenuta nell'articolo 626 del codice penale; la mancanza di una precisa esclusione del denaro in quella formulazione, infatti, potrebbe far ritenere che il furto d'uso riguardi eventualmente anche quel tipo di bene, modificando lo stato della giurisprudenza.

Non sarei, dunque, favorevole all'uso delle parole « cosa diversa dal denaro », lasciando semplicemente il riferimento alla cosa mobile, dal momento che l'atto della restituzione non può non riguardare cosa che sia la stessa, l'identica e che, quindi, non può essere soggetta al consumo; d'altra parte, sul punto la giurisprudenza è abbastanza chiara.

Sarei piuttosto maggiormente sensibile all'esigenza di evitare che il peculato d'uso sia configurabile nei confronti di cose di grande valore; in tal senso, potremmo accedere alla proposta dell'onorevole Macis o alla mia. Considero preferibile la mia formulazione, in quanto il riferimento alla cosa di modico valore comporta il rischio che un individuo, il quale utilizzi per una passeggiata un'automobile, risponda di peculato e non di peculato d'uso.

GIUSEPPE GARGANI. Non ricordo bene la discussione che si è svolta nel Comitato ristretto, per cui chiedo al relatore di esporre la *ratio* della previsione del peculato d'uso.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi pare che risponda a ragioni di giustizia che non si debba condannare per peculato chi fa uso momentaneo della cosa con il proposito di restituirla.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, molto incidentalmente desidero chiarire la mia opinione, che in verità mi sembra abbastanza ovvia. La discussione relativa alla fungibilità della cosa mi sembra assai sofisticata perché, quando nell'ambito di un testo di legge al primo comma si dà conto dell'appropriazione di danaro o di altra cosa mobile altrui, se al secondo comma si parla soltanto della « cosa », con riferimento alla norma esegetica grammaticale, ciò significa che il danaro è escluso.

Se il presidente mi consente, debbo ripetere per memoria, quale che sia l'orientamento della Commissione, che, sul primo comma approvato ieri, il Governo esprime una totale contrarietà e si riserva di valutare quali possibilità di correzione vi siano prima di licenziare il testo, compresa quella relativa al passaggio ad una sede diversa dalla sede legislativa.

Dopo aver ascoltato le argomentazioni svolte sul secondo comma, il Governo esprime parere contrario su di esso, innanzitutto perché è assai labile il valore di una norma che equipara la condizione del pubblico ufficiale a quella di qualsiasi cittadino che compia un furto (non vedo una ragione morale di simmetria fra le due posizioni) ed in secondo luogo perché il Governo si riserva di valutare positivamente la proposta di fissare, per una serie di questi reati, una particolare diminuzione di pena, quando la cosa o il danaro siano rappresentativi di un danno tenue.

Nel subemendamento da ultimo formulato dall'onorevole Macis si prevede che un presupposto per l'attenuazione della pena relativamente al peculato d'uso debba essere anche quello della modica quantità. Ora, se ci riserviamo di stabilire una attenuante generale tutte le vol-

te che il danno è particolarmente tenue per una serie di questi reati, non c'è nessuna ragione di costituire una fattispecie di peculato d'uso.

In conclusione esprimo il parere contrario del Governo su tutto l'emendamento.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor presidente, le osservazioni del ministro, che mi trovano concorde, mi sollecitano a rivolgere una richiesta ai colleghi.

Poiché ci accingiamo ad istituire norme specifiche riferite a determinati reati esclusivamente sulla base dell'attenuante del valore modico, mi domando se questa attenuante concorre o no con quella generale che si applica a tutti i reati contro il patrimonio o che comunque lo offendono.

PRESIDENTE. In tal caso, vale la regola generale, secondo cui, quando una ipotesi di attenuante è prevista come elemento costituito di una fattispecie di reato, non si applica l'attenuante generica.

LUIGI DINO FELISETTI. In questo caso l'attenuante è formalmente costituita come elemento qualificante di una fattispecie diversa.

PRESIDENTE. Se così non fosse, in presenza di una aggravante attraverso il giudizio di bilanciamento potrebbe sparire il reato di peculato d'uso.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, onorevole ministro, dichiaro di essere, sulla questione in discussione, remissivo di fronte al parere anche maggioritario che emergerà nell'ambito della Commissione. Vorrei però far presente al signor ministro che non è per una ragione di simmetria che abbiamo pensato di introdurre una fattispecie specifica di peculato d'uso: lo abbiamo fatto perché ci sembrava che rispondesse a ragioni di equità il prevedere una ipotesi specifica di peculato di minore gravità, che fosse quindi punita con una pena sensibilmente minore.

Fra l'altro, se dovessimo accogliere il parere del Governo, che è quello di sopprimere l'eventualità di questa fattispecie, allora sarebbe necessario far ricorso in modo espresso all'applicazione del quarto punto dell'articolo 62 del codice penale, perché è vero che l'orientamento della giurisprudenza è in questo senso, ma in una materia così delicata credo che dovremmo prevedere che l'attenuante del danno di particolare tenuità sia espressamente indicata dalla normativa al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi permetto a questo punto di riassumere la portata del testo sul quale dobbiamo votare. Noi stiamo discutendo all'interno dell'ipotesi di peculato d'uso, prevista dall'emendamento 1. 5 del relatore.

Ricordo che l'onorevole Macis ha presentato un subemendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « uso momentaneo della cosa », le parole « non fungibile di modico valore ». Tale subemendamento sarà posto in votazione per parti separate come richiesto dall'onorevole Cifarrelli. L'onorevole Rizzo a sua volta ha presentato un subemendamento tendente invece ad aggiungere, sempre dopo le parole « uso momentaneo della cosa », le parole « di non rilevante valore ».

FRANCESCO MACIS. Nella proposta di legge presentata dal gruppo comunista era previsto il peculato d'uso. Abbiamo pertanto condiviso nella sostanza l'emendamento del relatore. Abbiamo ascoltato successivamente le osservazioni formulate prima dal collega Felisetti, poi da altri colleghi e da ultimo dal ministro.

A questo punto mi chiedo, poiché siamo particolarmente attenti e — mi sia consentito, signor ministro — anche remissivi, se non sia possibile che il relatore ritiri l'emendamento da lui presentato; in questo caso infatti non avrei difficoltà a ritirare anche il mio subemendamento.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Se la Commissione è d'accordo, sono disposto a ritirare il mio emendamento.

ALDO RIZZO. Ritengo che sia estremamente opportuno prevedere una pena attenuata per l'ipotesi del peculato d'uso nel caso che il peculato concerna cosa di tenue valore. I magistrati si trovano infatti a dover comminare spesso ben due anni di reclusione per reati di entità minima; conseguentemente essi cercano spesso di fare grandi « voli pindarici » o per negare l'esistenza stessa del reato o per evitare una sanzione non adeguata al fatto compiuto.

Ritengo che sia corretto fissare una norma precisa per quest'ipotesi e che corrisponda ad un caso di giustizia concreta.

Intendo pertanto fare mio l'emendamento presentato dal relatore, qualora questi lo ritiri, mentre per quanto riguarda il subemendamento dell'onorevole Macis esprimo parere contrario, in quanto ritengo preferibile quello da me presentato che fa riferimento non a cosa di modico valore, ma di tenue valore.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La mia opinione è che si debba prevedere una pena particolarmente attenuata non solo nel caso del peculato, ma anche quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del codice penale. Secondo il criterio di specialità, non si porrebbe il problema del concorso di altre circostanze.

Desidero ribadire che la norma proposta ricomprende anche i casi di peculato d'uso più in generale: infatti, se invece di peculato d'uso si trattasse di appropriazione momentanea clamorosa, credo varrebbe la pena di chiarire che anche questo è vietato ai pubblici ufficiali.

È stato fatto l'esempio dell'appropriazione di un aereo: vorrei sapere cosa succederebbe all'Alitalia se qualcuno si appropriasse di un aereo soltanto momentaneamente o anche per una durata di sei mesi.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. C'è il rovescio della medaglia; come il collega Felisetti ha detto ed il ministro ha ripreso, in base all'esperienza comune è più probabile che si verifichi il caso della biro che non quello dell'aereo.

L'applicazione del criterio del modico valore e della conseguente riduzione alla metà della pena, comporta per esempio che il soggetto che si porta a casa una penna biro viene punito con un anno e mezzo di reclusione.

MICHELE CIFARELLI. Desidero dichiarare il mio parere favorevole all'emendamento 1. 5, nella sua ultima formulazione, perché lo ritengo un punto di riferimento importante.

Sono invece spiacente di non essere d'accordo sulle valutazioni fatte dal ministro, anche perché diffido sempre delle argomentazioni ad effetto.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei sapere dal collega relatore se egli intende mantenere o meno il suo emendamento.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Avevo già dichiarato che mi sarei rimesso al parere della Commissione; poiché pare che quest'ultima non sia unanimemente favorevole al ritiro del mio emendamento, dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Nutro molte perplessità su questo emendamento, in quanto porta il reato alla competenza del pretore e lo fa oggetto di « patteggiamento »; sono del parere che su materie di questo genere bisognerebbe assumere altro tipo di orientamento.

Passiamo comunque alla votazione del subemendamento Macis.

MICHELE CIFARELLI. Ribadisco la mia richiesta che la votazione del subemendamento Macis avvenga per parti separate, nel senso di votare per prime le parole « non fungibile » ed in secondo luogo le parole « di modico valore ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento Macis 0. 1. 5. 6.

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte.
(È respinta).

Pongo in votazione il subemendamento Rizzo 0. 1. 5. 5.

(È approvato).

ALDO RIZZO. Dichiaro di ritirare la mia originaria proposta di far mia la seconda parte dell'emendamento 1. 5 del relatore così come da lui modificato in un primo momento; deve essere, tuttavia, chiaro che esiste una netta differenziazione tra le espressioni « modico valore » e « non rilevante valore ».

PRESIDENTE. Stante, quindi, l'ultima dichiarazione dell'onorevole Rizzo, è da ritenersi preclusa anche la votazione del subemendamento 0. 1. 5. 3.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 come modificato dal subemendamento testé approvato e nella ultima formulazione proposta dal relatore, intendendosi cioè che l'emendamento termini con le parole « immediatamente restituita ».

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo parla di danaro o di altra cosa mobile; quindi, l'emendamento testé approvato fa sì che nella fattispecie ivi prevista rientri anche il danaro, che indubbiamente non può non rientrare nell'interpretazione giuridica dell'espressione « cosa ».

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Non condivido l'osservazione del presidente Violante, in quanto il ministro ha fornito un'interpretazione esattamente contraria a quella che il presidente Violante ha ora precisato. D'altronde, non posso far altro che insistere nel ribadire — come, per altro, è emerso in tutto il dibattito — che è risultata chiaramente la volontà della Commissione di non far rientrare « il danaro » nel concetto di « cosa », di cui all'emendamento approvato.

PRESIDENTE. Fortunatamente viviamo in un sistema di tipicità in cui valgono

le parole scritte più delle intenzioni e, poiché al primo comma si parla di « danaro o altra cosa mobile », si deve concludere che la « cosa » di cui al secondo comma è anche il danaro.

GIUSEPPE GARGANI. La Commissione ha fornito un'interpretazione sulla quale tutti hanno concordato. L'osservazione del presidente Violante è surrettizia e serve solo a mascherare schermaglie di altro genere.

CARLO CASINI. Al primo comma si opera una distinzione che non si vede perché debba « cadere » al secondo comma; d'altronde, la volontà della Commissione è stata espressa in modo molto chiaro. Può darsi che quanto si dice circa la tipicità dei reati induca ad interpretazioni diverse da quelle delineate dalla Commissione. Se l'operatore del diritto dovesse avere dei dubbi, è bene che trovi nei lavori preparatori l'interpretazione autentica della norma.

LUIGI DINO FELISETTI. L'aggettivo « altra » individua evidentemente un concetto di diversità.

PRESIDENTE. Mi chiedo se non sarebbe opportuno presentare un emendamento nel quale si precisi che la disposizione di cui al comma precedente non si applica in caso di danaro.

GIANFRANCO SPADACCIA. Si potrebbe approvare un comma aggiuntivo in tal senso e, con poche righe, si chiarirebbe ogni dubbio.

ANTONINO MACALUSO. Vorrei sapere se tra le cose mobili debba essere ricompresa anche la benzina. Pongo questa domanda perché il quesito mi si è posto nell'ambito della mia attività professionale. Ad un mio cliente, infatti, è stato contestato il reato di furto d'uso per aver accompagnato a scuola la figlia con la

automobile di servizio - si trattava di un assessore - nonché il consumo della benzina fornita dal municipio.

FRANCESCO MACIS. Qui si è interpretata l'opinione della Commissione, e questo rimane a verbale. Vorrei contestare soltanto l'unanimità, in quanto la Commissione non è affatto unanime nell'escludere il danaro, anzi, si è divisa su tale circostanza.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Sul punto la Commissione è stata unanime.

PRESIDENTE. In considerazione dell'imminente inizio della seduta congiunta delle Commissioni giustizia e difesa, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO